



COMUNE DI CERVIA

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO DI CENTRI ESTIVI GESTITI DA SOGGETTI NON PROFIT VALENTI PER L'ANNO 2026 CON POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE ANCHE PER L'ANNO 2027 ai sensi della deliberazione del Commissario n. 28 del 03/03/2026

PREMESSA

Il Comune di Cervia, nell'ambito della complessiva politica di governo dell'offerta educativa territoriale, intende procedere all'accREDITamento (per soggetti con sede operativa nel territorio comunale) e al riconoscimento (per soggetti con sede operativa fuori dal territorio comunale) di Centri Estivi che:

- siano realizzati e gestiti da Soggetti Non Profit di cui al successivo art. 1;
- siano progettati per minori in età compresa fra i 3 e i 14 anni;
 - fascia di età 3-8 anni: possono frequentare ed avere diritto al rimborso i minori che abbiano compiuto i 3 anni e compiano i 9 anni prima del 31/12 dell'anno di riferimento;
 - fascia di età 7-14 anni: possono frequentare i minori che abbiano frequentato la classe prima della scuola primaria, anche se non hanno ancora compiuto i 7 anni (anticipatori) e fino alla classe terza della scuola secondaria di prima grado. Si deroga in favore di minori con disabilità, in relazione ai bisogni educativi e di supporto individualizzati.
- rispondano alle finalità e garantiscano le caratteristiche standard minime previste al successivo art.3.

TITOLO 1 – REQUISITI, TIPOLOGIE DI GESTIONE, MODELLO ORGANIZZATIVO, IMPLICAZIONI E DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

1. – REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCREDITAMENTO

Possono presentare domanda di accreditamento per l'organizzazione e la gestione dei "Centri Estivi" esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii., nonché dalla "Direttiva per l'organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi", approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 247/2018 e modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 469/2019.

I Soggetti sopra indicati devono:

- I) **avere sede legale e/o operativa nel Comune di Cervia, per gli accreditati e sede operativa fuori dal territorio comunale per i riconosciuti;**
- II) perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori (*condizione rilevabile dallo Statuto o dal Certificato CCIAA*);
- III) avere effettivamente realizzato nell'ultimo biennio attività con minori nell'area educativa, socio culturale e/o ricreativa (*condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla quale si evinca l'esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza - temporale e quantitativa – delle attività*);



COMUNE DI CERVIA

- IV) possedere adeguata esperienza nella gestione di Centri Estivi realizzati secondo un modello organizzativo che garantisca gli standard minimi previsti all'art.3.
- V) E' considerata adeguata l'esperienza di gestione protratta per almeno un biennio (*per ogni anno almeno 4 settimane continuative*); tale esperienza deve essere adeguatamente documentata.

Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei, da costituirsi con scrittura privata autenticata da Notaio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; in questo caso, i requisiti sopra specificati devono essere posseduti da ogni singolo Soggetto.

2. – DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA CENTRO ESTIVO

Il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva.

3. – MODELLO ORGANIZZATIVO DEI CENTRI ESTIVI ACCREDITABILI/RICONOSCIUTI

Possono essere accreditati/riconosciuti i Centri Estivi che garantiscono i seguenti standard di servizio:

- a. essere predisposto per almeno 15 bambini e per un massimo di n. 50, sono esclusi dal conteggio i minori con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente, per almeno 4 settimane (dal lunedì al venerdì) e per almeno 5 ore giornaliere;
- b. E' consentita l'accoglienza, presso i centri estivi, ai fratelli di minori regolarmente iscritti per età al Centro, nella misura massima del 10% degli iscritti (con arrotondamento per eccesso) delle iscrizioni complessive, alle seguenti condizioni:
 - per i centri estivi della fascia di età 3-8 anni, per i soli minori che avranno frequentato la classe 3° della scuola primaria;
 - per i centri estivi della fascia di età 7-14 anni, per i soli minori che avranno frequentato la classe 1° della scuola primaria nell'anno scolastico appena concluso.
- c. essere predisposto per almeno una delle seguenti fasce di età: 3-8 anni; 7-14 anni. In caso di attivazione di due centri di diverse fasce di età, gli stessi devono essere collocati in due sedi distinte o in due distinti plessi scolastici. Nel caso di attivazione di un centro per minori di 7-14 anni, il progetto educativo deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse esigenze degli utenti (indicativamente 7-10 e 11-14);
- d. prevedere, su esplicita richiesta dei competenti uffici comunali, l'inserimento di minori con disabilità, alle condizioni previste dall'art. 6;
- e. tenere conto, nella programmazione delle attività e della vita del Centro, delle esigenze legate alla presenza di utenti di culture diverse;
- f. garantire, nel caso sia previsto il servizio di mensa, il rispetto della normativa HACCP, la possibilità di usufruire, su richiesta della famiglia, di diete speciali, legate a particolari esigenze cliniche, debitamente certificate, o alle diversità etnico-culturali;
- g. assicurare la continuità degli educatori di riferimento, garantendo la presenza di un educatore ogni 15 minori o frazione e del personale di servizio necessario e comunque non meno di due operatori presenti contemporaneamente;
- h. adottare un registro per l'annotazione delle presenze giornaliere dei minori e del personale presente in turno, da trasmettersi quindicinalmente al Servizio Politiche educative;
- i. garantire la presenza di un responsabile con ruolo di Coordinatore in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche



COMUNE DI CERVIA

triennale inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. In assenza di tale titolo in capo al "responsabile", il soggetto gestore dovrà dichiarare nella SCIA di avvalersi della formale collaborazione, per almeno 3 ore settimanali, di soggetto esterno precisamente individuato e in possesso di titolo di studio come sopra specificato (art. 2.2 della Direttiva Regionale approvata con delibera della G.R. 247/2018);

- j. garantire come personale educativo, almeno un maggiorenne in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore ogni 20 minori o frazione, oltrechè al necessario personale ausiliario. L'eventuale personale educativo dedicato al sostegno dei minori con disabilità, messo a disposizione dall'Ente, non è computato ai fini del rispetto del rapporto numerico di cui sopra.
- k. assicurare la qualificazione educativa e la formazione del personale impiegato. Tutto il personale deve possedere una preparazione di tipo educativo, generale o specifica, adeguata all'attività per la quale viene impiegato (ad esempio, possono essere impiegati insegnanti o istruttori sportivi volontari). Devono essere previste forme idonee di formazione del personale, anche volontario.

4. – REQUISITI OGGETTIVI DEI SERVIZI ACCREDITATI/RICONOSCIUTI

4.1 I Centri Estivi, per essere accreditati/riconosciuti, devono:

- a. essere organizzati e gestiti direttamente, per quanto riguarda le attività educative, ludico, sportive dal Soggetto non-profit che ha presentato la domanda di accreditamento;
- b. avere una chiara connotazione educativa documentata attraverso la predisposizione di progetto tecnico sull'attività che si intende svolgere. Il progetto deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse esigenze legate alla fascia di età, alle culture di appartenenza ed essere mirato all'inclusione dei minori con specifici bisogni educativi, sociali o sanitari, ivi compresi i minori con disabilità;
- c. essere rivolti a tutti i bambini/e e ragazzi/e residenti o domiciliati (ai i quali non verrà però corrisposto alcun rimborso) nel territorio comunale, in relazione alla fascia d'età scelta come riferimento, senza discriminazione alcuna;
- d. avere una chiara connotazione educativa. A tal fine dovrà essere presentato, in apposita scheda fornita dal Servizio Politiche Educative, un progetto educativo come previsto all'articolo 7;
- e. garantire, per tutto il periodo di accreditamento, gli standard previsti nel modello organizzativo di cui al precedente art. 3;
- f. poter contare (oltre, ovviamente, sull'eventuale utilizzo di strutture e servizi del territorio) su sedi adeguate e confortevoli, riguardo sia agli spazi esterni che interni, destinate esclusivamente al Centro;
- g. dotarsi di materiali ludici sufficienti per il numero e l'età dei partecipanti e per la tipologia di attività previste;
- h. essere in regola con le prescrizioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e seguenti modificazioni;
- i. garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di centri di Vacanza diurni, nonché delle procedure per le autorizzazioni di apertura previste dalle stesse normative;
- j. prevedere, in particolare, specificandone le modalità, interventi finalizzati all'inclusione di minori con bisogni specifici (quali, a titolo esemplificativo, minori con disabilità, minori con background migratorio, minori in situazioni di vulnerabilità sociale), siano essi segnalati o



COMUNE DI CERVIA

meno dall'AUSL, dai Servizi sociali del Comune o da altri organi competenti. In questo caso, devono essere previste modalità di raccordo e coordinamento con i servizi competenti del Comune e dell'AUSL;

- k. prevedere forme idonee di formazione del personale, anche volontario;
- l. prevedere modalità e strumenti di verifica - controllo dei risultati, leggibili da terzi;
- m. non essere incorsi in contestazioni elevate nei due anni precedenti, per modalità gestionali, relative a: mancato rispetto della normativa, falsa o inesatta produzione di attestazioni e fatturazione incongrua o inesatta. Inoltre relative a mancato rispetto dei termini di produzione di documentazione richiesta dal Servizio, da prescrizioni dei presenti Criteri o dalla normativa vigente, delle quali sia stata successivamente, ulteriormente contestata l'inadeguatezza dei riscontri forniti o non sia pervenuta alcuna risposta.

5. – DURATA E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA COMUNE E SOGGETTI

ACCREDITATI/RICONOSCIUTI

1. L'accreditamento/riconoscimento avrà validità per l'anno 2026, con scadenza al 31/12/2026. Lo stesso potrà essere applicato anche per l'anno 2027, previa verifica del permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1 e 4;
2. Tutti i Centri Estivi che avranno ottenuto l'accreditamento/riconoscimento saranno formalmente riconosciuti come realtà titolate, nell'ambito del sistema territoriale, a svolgere un servizio socio-educativo di valenza pubblica;

Ciò implica, in particolare, che:

- i Servizi accreditati/riconosciuti sono titolati ad accogliere, in base ad apposite regolamentazioni comunali ed a carico del servizio sociale, determinate categorie di utenti (ad esempio, minori con disabilità); in particolare, l'integrazione nei Servizi accreditati di minori con disabilità è regolata nei termini previsti al successivo punto 6;
- per i Servizi accreditati/riconosciuti, possono essere previsti (in base a specifica programmazione dei Servizi sociali competenti) accessi facilitati di utenti (*con disagio familiare, sociale o economico*), con retta a parziale o totale carico del Comune;
- per la frequenza dei Centri Estivi accreditati/riconosciuti, saranno attribuite alle famiglie (in base a specifiche regolamentazioni comunali, in cui saranno esplicitate le condizioni e le modalità di fruizione) apposite facilitazioni (rimborsi parziali delle rette di frequenza);

6. – INSERIMENTO MINORI CON DISABILITA' CERTIFICATA

Il Servizio Politiche educative provvederà a concordare con i Gestori le modalità d'inserimento di minori con disabilità certificata all'interno dei Centri accreditati, secondo le modalità disposte dalla delibera della Giunta Comunale n. 119/2019 riguardante le modalità per l'inserimento dei minori con disabilità certificata nei centri estivi accreditati/riconosciuti; l'eventuale assegnazione di personale educativo dedicato al sostegno e la quantificazione delle ore sono determinate in relazione ai bisogni di supporto individuati.

Il Gestore è tenuto a collaborare alla predisposizione e alla realizzazione di un progetto educativo personalizzato, coerente con l'eventuale progetto individuale della persona.

Sulla base dei bisogni e delle caratteristiche dei bambini/ragazzi ci si riserva di indirizzare la loro iscrizione anche presso Centri Estivi non corrispondenti alla loro età anagrafica.



COMUNE DI CERVIA

TITOLO 2 – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

7. – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

1. La domanda di accreditamento deve essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Servizio Politiche Educative, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Dirigente di detto Servizio, che verranno adeguatamente pubblicizzati, attraverso la pubblicazione di avviso pubblico=che sarà visionabile anche sul sito web del Comune/Pagine tematiche del Servizio Politiche educative.
2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, degli allegati di seguito elencati. L'eventuale incompletezza degli stessi sarà valutata dal competente Servizio Politiche Educative che potrà stabilire, a seconda della gravità del caso, di escludere la richiesta o di acquisire le integrazioni necessarie.

Elenco allegati alla domanda:

- 2.1 Scheda di Presentazione del Soggetto non profit su carta libera (o dei Soggetti non profit in caso di *Raggruppamenti Temporanei*, in tal caso tutti i soggetti devono possedere i requisiti richiesti) dalla quale risultino le principali attività svolte nell'area educativa, socio-culturale, ricreativa, dell'ultimo biennio. Saranno prese in considerazione esclusivamente le attività per le quali saranno riportati riferimenti che consentano di riscontrare la tipologia e la consistenza (quantitativa e temporale) delle stesse;
- 2.2 Progetto Educativo, ludico, sportivo del Centro Estivo, esso dovrà contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse esigenze legate alla fascia di età e specifiche esigenze culturali ed educative. Alla base delle attività proposte dovrà esserci l'attenzione alla persona, al gruppo e alla dimensione territoriale. Le attività proposte dovranno perseguire lo scopo di favorire l'incontro tra coetanei, anche di diverse nazionalità, nonché minori con disabilità, condividendo l'esperienza del divertimento; di far emergere le personali abilità e capacità; di approfondire le dimensioni dell'amicizia, della solidarietà e della cittadinanza; di arricchire il proprio bagaglio motorio e/o culturale attraverso diverse discipline. Deve essere utilizzato un modello conforme alla scheda predisposta dal Servizio competente;
- 2.3 Programma Annuale dettagliato delle Attività per il primo anno, contenente programma tipo, calendario dell'attività, organizzazione, utilizzando un modello conforme alla scheda predisposta dal Servizio competente;
- 2.4 Lettera di impegno da trasmettere almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio nominativi e curriculum del personale educativo ed ausiliario;
- 2.5 Indicazione della ditta erogatrice del servizio di ristorazione (qualora il servizio sia affidato a gestione esterna);
- 2.6 Copia, autocertificata conforme all'originale, dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto del Soggetto titolare del Centro Estivo, dalla quale si evinca chiaramente la natura non-profit del soggetto e che questo persegue finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori. In caso di impresa, il certificato della CCIAA da cui si evinca l'attività esercitata;
- 2.7 Autodichiarazione del Legale Rappresentante (o dei Legali Rappresentanti, in caso di contitolarità), ai sensi del D.Lgs. 443/2000, che attesti:
 - il possesso di un'esperienza continuativa, almeno biennale, nella gestione di Centri Estivi con le caratteristiche organizzative minime di cui al precedente punto 3;
 - l'impegno ad accettare l'attività di controllo e i sopralluoghi che il Comune riterrà di effettuare;
 - di non essere incorso, nell'ultimo biennio, nelle contestazioni di cui al punto 4.1 m).



COMUNE DI CERVIA

8. – USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'uso di locali di proprietà comunale (scuole, palestre, ecc.) è concesso, su richiesta, a titolo gratuito, previo parere favorevole espresso dai Dirigenti Comunali e/o Scolastici competenti, in base ad una graduatoria formulata sulla base della valutazione del piano annuale delle attività, effettuata dalla stessa Commissione di cui all'art. 9, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) grado di coerenza complessiva del progetto educativo;
- 2) grado e concretezza delle sinergie del centro estivo con il territorio;
- 3) capacità organizzative e caratteristiche del personale messo a disposizione;
- 4) congruità dei costi proposti alle famiglie in relazione ai servizi forniti.

Gli spazi concessi rappresentano un bene comune per il territorio e devono essere utilizzati e custoditi con responsabilità. Essi sono inseriti in tessuti sociali, i quartieri, e pertanto le attività programmate, soprattutto all'aria aperta, dovranno essere organizzate in orari e in modalità che rispettino il vicinato. Sono inoltre da considerarsi come luoghi educanti, dove incentivare buone relazioni con gli abitanti.

9. –ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande pervenute entro il termine stabilito saranno, dapprima, vagliate dall'Ufficio competente del Servizio Politiche Educative, che ne verificherà l'ammissibilità rispetto a quanto stabilito al precedente punto 7;
2. Le richieste ammesse saranno poi valutate da un'apposita Commissione, composta da:

A - DIRIGENTE DEL
SETTORE
COMPETENTE

B – RESPONSABILE
SERVIZIO POLITICHE
EDUCATIVE

C - PEDAGOGISTA
COMUNALE

D – RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
TERRITORIALE
SOCIALE ASSOCIATO

Le figure B, C e D, in caso di assenza o impedimento, potranno delegare tale funzione.

10.- CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO

- 1) La Commissione valutatrice verificherà la presenza o meno di tutte le condizioni soggettive (di cui al precedente punto 1) ed oggettive (di cui al precedente punto 4) previste per l'accREDITAMENTO/riconoscimento dei Centri Estivi; analizzerà le richieste di accREDITAMENTO/riconoscimento in base ai parametri di cui al precedente punto 7; stilerà, quindi, l'elenco dei Centri Estivi che possono essere accREDITATI/riconosciuti;
- 2) L'elenco dei Centri Estivi accREDITATI/riconosciuti e relativi Soggetti attuatori sarà approvato con determinazione del Dirigente del Settore. L'accREDITAMENTO verrà considerato valido ed efficace



COMUNE DI CERVIA

dopo che il Soggetto attuatore avrà ricevuto copia del provvedimento di cui al comma precedente.

11. REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento/riconoscimento potrà essere revocato con provvedimento del competente Dirigente, a fronte di inadempienze formalmente contestate, di cui all'art. 4.1 m), alle quali non sia stata fornita idonea e formale giustificazione.